

**La Legge n. 170/2010
e il Decreto attuativo.
*Quali ricadute nella scuola?***

Tamara Zappaterra, Università di Firenze

LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170
“Nuove norme in materia di Disturbi
Specifici di Apprendimento in ambito
scolastico”,

pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre
2010, n. 244

e il Decreto attuativo 12 luglio
2011

La legge 170/2010

Il Decreto attuativo 12 luglio 2011

Quali ricadute nella scuola?

1. Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA

2. Il PDP

Il riconoscimento della limitazione prodotta dai DSA

La legge riconosce la *dislessia*, la *disgrafia*, la *disortografia* e la *discalculia* quali DSA, che si presentano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit

sensoriali e che una **LIMITAZIONE** alcune attività della vita comma 1)

possono costituire **IMPORTANTE** per quotidiana (art. 1,

Le finalità (art. 2)

La legge persegue per le persone con DSA le finalità di:

- garantire il DIRITTO ALL'ISTRUZIONE
- favorire il SUCCESSO SCOLASTICO, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità, anche attraverso MISURE DIDATTICHE di supporto
- ridurre i DISAGI relazionali ed emozionali
- adottare forme di VERIFICA E DI VALUTAZIONE ADEGUATE alle necessità formative degli studenti
- PREPARARE GLI INSEGNANTI e SENSIBILIZZARE I GENITORI in materia di DSA
- favorire la DIAGNOSI PRECOCE

Misure educative e didattiche di supporto (art. 5)

Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto di fruire di appositi **PROVVEDIMENTI DISPENSATIVI E COMPENSATIVI DI FLESSIBILITÀ DIDATTICA** nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari (art. 5, comma 1).

La formazione nella scuola (art. 4)

Per gli anni 2010 e 2011 viene assicurata una adeguata **PREPARAZIONE AGLI INSEGNANTI** di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, sulle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per **INDIVIDUARNE** precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare **STRATEGIE DIDATTICHE, METODOLOGICHE e VALUTATIVE** adeguate

IL DECRETO ATTUATIVO

(art. 7, comma 2)

Il decreto individua, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge per gli studenti con diagnosi di (DSA), presenti nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle Università:

- le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia
- le forme di verifica e di valutazione per la tutela del diritto allo studio
- le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici

Individuazione di alunni e studenti con DSA

Le scuole **SEGNALANO** alle famiglie le evidenze riscontrate nel lavoro quotidiano in classe e nonostante l'applicazione di adeguate attività di **RECUPERO DIDATTICO MIRATO**, al fine di avviare il percorso per la diagnosi

La diagnosi di DSA viene **CONSEGNATA DALLA FAMIGLIA OVVERO DALLO STUDENTE DI MAGGIORE ETÀ ALLA SCUOLA O ALL'UNIVERSITÀ**, che intraprendono le iniziative ad essa conseguenti.

Diagnosi

La diagnosi medico-specialistica è effettuata dal SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE e/o da strutture e specialisti ACCREDITATI: il MIUR di concerto con il Ministero della Salute attiva protocolli Stato-Regioni a questo scopo

Per l'anno scolastico e accademico 2010-2011 sono accettate ancora diagnosi di specialisti privati

La diagnosi deve essere aggiornata almeno ad ogni cambio di ciclo di scuola

La didattica individualizzata e personalizzata (e il PDP)

Le scuole devono attuare percorsi di didattica individualizzata e personalizzata (anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato), assicurare **STRUMENTI COMPENSATIVI** e **MISURE DISPENSATIVE** adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino le funzioni non coinvolte nel disturbo, **SENZA RIDURRE IL LIVELLO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO** che sono quelli delle indicazioni **CURRICOLARI NAZIONALI**

Le LINEE GUIDA

Gli Uffici Scolastici Regionali, le istituzioni scolastiche e gli Atenei terranno conto delle indicazioni contenute nelle *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento*, che sono parte integrante del decreto

Forme di verifica e di valutazione

La valutazione scolastica, periodica e finale, deve essere coerente con il piano degli interventi didattici. Le istituzioni scolastiche consentono l'impiego di TEMPI AGGIUNTIVI e/o una RIDUZIONE del materiale didattico o una sua PRESENTAZIONE FACILITATA, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria

ESAMI DI STATO

- tempi più lunghi di quelli ordinari
- idonei strumenti compensativi
- criteri valutativi attenti al contenuto piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte (anche con riferimento alla prova nazionale INVALSI prevista per l'esame del primo ciclo) sia in fase di colloquio

Valutazione nella lingua straniera

- Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

Si dovrà considerare L'ESPRESSIONE ORALE in lingua straniera come il NUCLEO SIGNIFICATIVO E FONDANTE DELLA VALUTAZIONE e utilizzare i risultati delle prove scritte come integrazione e completamento delle prove orali.

Dispensa dalle prestazioni scritte in lingua straniera

- Si può DISPENSARE l'allievo dalle prestazioni scritte in lingua straniera se sussistono tre condizioni:
 - se lo richiede la certificazione diagnostica
 - se la famiglia o l'alunno maggiorenne ne facciano esplicita richiesta
 - se vi è l'approvazione del consiglio di classe, sulla base delle risultanze degli interventi didattici individualizzati e personalizzati.

In casi di particolare gravità l'alunno può essere esonerato dall'insegnamento della lingua straniera (nella scuola secondaria ciò va ad influire sul valore legale del titolo di studio) e seguire un percorso differenziato.

Studenti universitari con DSA

Gli Atenei garantiscono agli studenti con DSA l'accoglienza, il tutorato, la mediazione con l'organizzazione didattica e il monitoraggio dell'efficacia delle prassi adottate.

Per le prove di ammissione ai corsi di laurea:

TEMPI AGGIUNTIVI comunque non superiori al 30% in più e STRUMENTI COMPENSATIVI

Per gli esami di profitto: PROVE ORALI, oppure PROVE SCRITTE con riduzione QUANTITATIVA e NON QUALITATIVA, valutazione attenta ai CONTENUTI più che alla forma

Il ruolo dei CTS

- Le istituzioni scolastiche possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico fornito dalla rete predisposta dal MIUR, anche attraverso i Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti con il progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”.
- I CTS possono essere impiegati come centri di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio ed essere interconnessi telematicamente. Gli operatori dei Centri, opportunamente formati, possono a loro volta essere soggetti promotori di azioni di formazione e aggiornamento.

Interventi per la formazione

Il Ministero predispone appositi piani di formazione degli insegnanti in servizio e dei dirigenti scolastici, anche in convenzione con Università, enti di ricerca, società scientifiche, associazioni e servizi sanitari territoriali

E' stato sottoscritto un ACCORDO QUADRO di durata triennale tra il MIUR e la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione per l'attivazione presso le stesse di Master o Corsi di Perfezionamento in "Didattica e psicopedagogia per i DSA" di 60 CFU (articolati in 3 moduli di 20 CFU ciascuno) per 100 insegnanti per Regione. I costi saranno a quasi totale carico del MIUR, la didattica sarà erogata in parte su piattaforma online.